



Comune di
Salizzole

Provincia di
Verona

Variante n° 1
PAT

Elaborato

NT

Scala

Norme Tecniche

Variante di Adeguamento alla L.R.V. 14/2017 "*Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della Legge Regionale 23 aprile 2004, n. 11 "Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio" e DGRV 668/2018 "Individuazione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale ai sensi dell'art. 4, c. 2, lett. a) LRV n° 14/2017"*



GRUPPO DI LAVORO

Ufficio Tecnico Comunale
Arch. Diano Zanetti

Progettista Incaricato
Arch. Emanuela Volta

Comune di Salizzole
Sindaco Angelo Campi



Progettista incaricato
Arch. Emanuela Volta

Dicembre 2019

LA VARIANTE AL PAT/MODIFICHE NORMATIVE

Si riportano di seguito gli articoli modificati dalla presente Variante, evidenziando in rosso le parti aggiunte/modificate e in ~~nero barrato~~ le parti eliminate.

NT STATO VARIANTE

Art. 2 – Obiettivi, contenuti e validità del PATI

1. Il Piano Regolatore Comunale (**PRC**) in base all'Art. 12 L.R.V. 11/04 è articolato nelle sue parti Strutturali e Operative in due diversi strumenti: il PAT/PATI (Piano di Assetto del Territorio o Piano di Assetto del Territorio Intercomunale) ed il PI (Piano degli Interventi).
 - Il Piano di Assetto del territorio (PAT/PATI) è lo strumento di pianificazione redatto sulla base di previsioni decennali e rimane vigente a tempo indeterminato, fissando gli obiettivi e le condizioni di sostenibilità degli interventi e delle trasformazioni ammissibili;
 - Il Piano degli Interventi (PI) in coerenza e in attuazione del PAT/PATI individua gli interventi di tutela, valorizzazione, organizzazione e trasformazione del territorio, programmando in modo contestuale la realizzazione degli interventi, il loro completamento, i servizi connessi e le infrastrutture per la mobilità. Il PI si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti settoriali comunali. Ha la valenza di cinque anni ed è adottato ed approvato dal Consiglio Comunale.
2. Il PAT/PATI ha come obiettivo la valorizzazione e la tutela del territorio nei suoi valori produttivi paesaggistici e ambientali, nell'ottica di un equilibrato sviluppo tra ambiente naturale e ambiente antropizzato. A tal fine il PAT/PATI favorisce il recupero del patrimonio edilizio esistente e la qualificazione degli ambiti urbani.
3. Il PAT/PATI ha validità su tutti i territori comunali che ne fanno parte e le sue disposizioni hanno efficacia sia nei confronti dei privati che delle pubbliche amministrazioni.
- 3bis. Le indicazioni grafiche contenute nel PATI, e in particolare nella Tav. 4 – Carta della Trasformabilità, non hanno valore conformativo delle destinazioni urbanistiche dei suoli, la definizione delle quali è demandata al PI, e non possono pertanto rappresentare o comportare in alcun modo acquisizione di diritti edificatori, né essere considerate ai fini della determinazione del valore venale delle aree nei casi di espropriazione per pubblica utilità.
- 3ter. Ove specificatamente indicato dalle presenti Norme la simbologia adottata negli elaborati grafici del PATI indica azioni riferite al territorio e non è da intendersi riferita ai soli punti di collegamento alla base cartografica; in tali casi sarà compito del PI, sulla base di quanto già indicato dal PATI, individuare puntualmente gli ambiti su cui applicare tali azioni, senza che ciò comporti variante al PATI.
4. Le Norme Tecniche hanno il compito di stabilire direttive, prescrizioni e vincoli in correlazione con le indicazioni degli elaborati grafici del PAT/PATI, e nello specifico (Art. 13, L.R.V. 11/04):
 - disciplinano, attribuendo una specifica normativa di tutela, le invarianti di natura geologica, geomorfologica, idrogeologica, paesaggistica, ambientale, storico- monumentale e architettonica, in conformità agli obiettivi ed indirizzi espressi nella pianificazione di livello superiore;

- disciplinano gli obiettivi di tutela, riqualificazione e valorizzazione in riferimento agli ambiti territoriali;
- definiscono le misure idonee a evitare o ridurre gli effetti negativi sulle specie faunistiche e floristiche negli habitat di interesse comunitario;
- ~~determinano il limite quantitativo massimo di zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa, avendo riguardo al rapporto tra la superficie agricola utilizzata (SAU) e la superficie territoriale comunale (STC), secondo le modalità indicate nel provvedimento di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) della L.R.V. 11/04 e s.m.i.;~~
- **Il P.A.T. determina per il Comune ai sensi dell'art. 13, c.1, lett. f), la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente.**
- dettano una specifica disciplina in riferimento ai centri storici e alle corti di antica origine, alle Ville Venete, ai manufatti, agli edifici e ai complessi con valore monumentale e testimoniale, definendo zone di tutela e fasce di rispetto ai sensi degli Artt. 40, 41 e 43, L.R.V. 11/04;
- definiscono le strategie per il governo del territorio, in relazione alle macrozone comprendenti una o più destinazioni di zona omogenea (ATO), i parametri teorici di dimensionamento, i limiti quantitativi e fisici per lo sviluppo degli insediamenti residenziali, industriali, commerciali, direzionali, turistico-ricettivi, perseguendo l'integrazione delle funzioni compatibili;
- definiscono gli obiettivi di ripristino e di riqualificazione urbanistica, paesaggistica, architettonica e ambientale degli ambiti urbani e periurbani soggetti alla conservazione e alla trasformazione;
- definiscono direttive, prescrizioni e vincoli volti ad assicurare il rispetto delle dotazioni minime complessive dei servizi di cui all'art. 31, L.R.V. 11/04;
- dettano direttive, prescrizioni e vincoli per l'individuazione delle infrastrutture e le attrezzature di maggiore rilevanza, dettando i criteri per l'individuazione di ambiti preferenziali di localizzazione delle grandi strutture di vendita e di altre strutture alle stesse assimilate;
- definiscono le linee preferenziali di sviluppo insediativo e le aree di riqualificazione e riconversione, promuovendo la qualità architettonica e precisando le modalità di applicazione della perequazione e della compensazione di cui agli Artt. 35 e 37 della L.R.V. 11/04;
- dettano i criteri per gli interventi di miglioramento, di ampliamento o per la dismissione della attività produttive in zona impropria, nonché i criteri per l'applicazione della procedura dello sportello Unico per le attività Produttive, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n° 447/98 e s.m.i. in relazione alle specificità territoriali dei Comuni;
- disciplinano con direttive, prescrizioni e vincoli l'edificazione nelle aree di urbanizzazione consolidata individuate;
- prevedono direttive, prescrizioni e vincoli nei contesti territoriali individuati come destinati alla realizzazione di programmi complessi;
- stabiliscono i criteri per l'individuazione dei siti per la localizzazione di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di cui al decreto legislativo n° 259/03 "Codice delle Comunicazione elettroniche" e s.m.i.;

- definiscono la normativa di carattere strutturale in applicazione di leggi regionali di altri settori.
5. La disciplina del PATI:
- Recepisce disposizioni modificative che eventualmente intervengano di leggi nazionali e regionali;
 - recepisce disposizioni modificative che eventualmente intervengano dal P.T.R.C., dal PTCP e dagli altri strumenti urbanistici a valenza sovracomunale;
 - è subordinata all'approvazione di progetti di opere pubbliche ai sensi della L. 1/78 e s.m.i.
6. Il PATI definisce le regole per la formazione dei successivi strumenti urbanistici operativi per centrare:
- **obiettivi generali:** finalità generali che i quattro Comuni facenti parte del PATI intendono raggiungere attraverso il PATI stesso, nel rispetto dei principi della sostenibilità ambientale;
 - **obiettivi locali:** obiettivi da perseguire nelle singole parti del territorio, definite come Ambiti Territoriali Omogenei (ATO).
7. Il PATI rispetto a tali obiettivi, opera scelte progettuali:
- **strutturali**, ovvero orientate a conformare un'organizzazione e un assetto stabile del territorio nelle sue forme fisiche, materiali e funzionali prevalenti, nel medio e lungo periodo;
 - **strategiche**, ovvero di natura prevalentemente programmatica, per il raggiungimento, rispetto alla situazione presente, di un particolare scenario di assetto e sviluppo.

Art. 2.1 – Generalità in relazione alla Variante n° 1 al PAT

Il PAT adotta le seguenti norme, finalizzate al contenimento del consumo di suolo.

PRESCRIZIONI E VINCOLI

Il PAT recepisce le norme stabilite dalla LR14/2017 e dalla DGR 668/2017:

a) individuando, attraverso un allegato grafico, elaborato in conformità all'Allegato B alla DGR 668/2018, gli "ambiti di urbanizzazione consolidata" esistenti alla data di recepimento della normativa richiamata nel presente comma;

b) stabilendo in **17,66 ha** il quantitativo massimo di consumo di suolo disponibile per interventi di trasformazione che ricadano in aree esterne agli "ambiti di urbanizzazione consolidata", al netto degli ambiti di PRG confermati dal PI.

Sono consentiti in deroga ai limiti stabiliti dalla DGR 668/2017 (quindi non incidono sulla quantità indicata alla lettera b) gli interventi richiamati dall'art.12 della LR 14/17.

Eventuali modifiche del quantitativo massimo di consumo di suolo derivanti da modifiche al dispositivo di legge o alla relativa delibera si recepiscono senza che questo costituisca Variante al PAT.

DISPOSIZIONI GENERALI

In relazione al quantitativo massimo di suolo stabilito alla lettera b) del precedente comma, il Piano degli Interventi definisce le modalità operative per contabilizzare il consumo di suolo, ai sensi l'articolo 2, comma 1, lett. c) della L.R.14/2017, il quale prevede specificatamente che "*il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio*" tra l'incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di impermeabilizzazione e le superfici rinaturalizzate.

Qualora si rendano necessari interventi che comportano consumo di suolo, quest'ultimo dovrà essere il più possibile contenuto, anche attraverso la messa a punto di dispositivi progettuali, quali:

- l'adozione di conformazioni compatte dell'edificato, la tutela delle superfici libere di maggior pregio presenti nelle aree di intervento e - in relazione al contesto - la connessione delle stesse con il sistema degli spazi aperti e/o con territorio rurale,
- la riduzione delle superfici di pertinenza degli edifici costituite da superfici impermeabilizzate o delimitate da recinzioni,
- un'attenta organizzazione dei tracciati stradali, dei piazzali e delle superfici impermeabilizzate in genere.

Art. 68bis - Utilizzo della zona agricola Consumo di suolo

~~Il PATI determina qui a seguire, distintamente per i quattro Comuni, il limite quantitativo massimo della zona agricola trasformabile in zone con destinazione diversa da quella agricola, definita "Superficie Agricola Utilizzata massima trasformabile nel decennio" (SAUTmax).~~

Le presenti norme riguardano le disposizioni previste per il Comune di Salizole.

Il PATI. determina per il Comune ai sensi dell'art. 13, c.1, lett. f), la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo in applicazione del provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), della legge regionale recante disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e, in coerenza con lo stesso, la aggiorna periodicamente.

Disposizioni generali

Ai sensi dell'art. 13, c.1, lett. o) il PAT individua le aree di urbanizzazione consolidata in cui sono sempre possibili interventi di nuova costruzione o di ampliamento di edifici esistenti attuabili nel rispetto delle norme tecniche di cui al comma 3, lettera c);

La quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo come calcolata a norma di legge deve essere considerata come limite non superabile, in sostituzione del precedente parametro della SAU trasformabile, che si è considerato limite non superabile in riferimento all'attuazione delle disposizioni di cui alla LRV n° 14/2017 e della DGRV 668/2018.

In sede di PI il dimensionamento del PAT dovrà essere monitorato, dal momento della sua adozione in Consiglio Comunale, predisponendo un apposito Registro Fondiario e della Produzione edilizia volumetrica con la specificazione della superficie utilizzata e sottratta al consumo di suolo, del nuovo volume assentito e realizzato.

Non costituisce consumo di suolo, e pertanto non rientra nel parametro dimensionale di cui al precedente punto, quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Eventuali nuove disposizioni regionali per definire la quantità massima di superficie naturale e seminaturale che può essere interessata da consumo di suolo potranno essere recepite e modificare la superficie trasformabile sopra definita senza che ciò comporti variante al P.A.T

In recepimento alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla LR 14/2017 ed ai fini della compatibilità con il PAT delle nuove urbanizzazioni all'esterno degli "ambiti di urbanizzazione consolidata", individuati ai sensi della predetta LR 14/2017, dovranno essere rispettati, i limiti quantitativi di consumo di suolo previsti all'**Art. 68.bis.1.** delle presenti NT.

A tal fine l'eventuale localizzazione, in sede di Piano degli Interventi, di nuove urbanizzazioni nelle aree di espansione esterne agli "ambiti di urbanizzazione consolidata" come classificate dal PI a "PUA obbligatorio" con "previsione decaduta" (in rif. Art. 18, c.7, LRV n° 11/2004), tali aree di espansione non incidono in termini di SAU trasformabile in quanto risultano già compatibili con il PAT in relazione alla SAU; le nuove urbanizzazioni dovranno comunque rispettare i limiti quantitativi di cui al citato **art. 2.1 e 68.bis** delle presenti NT, in ottemperanza alle disposizioni sul contenimento del consumo di suolo di cui alla LR 14/2017.

In relazione al quantitativo massimo di suolo stabilito alla lettera b) del precedente comma, il Piano degli Interventi definisce le modalità operative per contabilizzare il consumo di suolo, ai sensi l'articolo 2, comma 1, lett. c) della L.R.14/2017, il quale prevede specificatamente che *"il calcolo del consumo di suolo si ricava dal bilancio"* tra l'incremento delle superfici naturali e seminaturali interessate da interventi di impermeabilizzazione e le superfici rinaturalizzate.

Art. 68.bis.1 – Quantità massima di consumo di suolo ai sensi della LRV n° 14/2017

Come da Decreto della Direzione Regionale n. 223 del 11/12/2018, di attuazione della procedura di cui alla DGR n. 668/2018 – Allegato D “Determinazioni e procedure applicative”, la quantità massima di suolo consumabile ai sensi della LR 14/2017 è pari a **17,66 ha**, al netto degli ambiti di PRG confermati dal PI.

Tale quantitativo ha lo scopo di ridurre progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato per usi insediativi e infrastrutturali, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzeramento entro il 2050.

1 Interventi “derogatori” alla quantità massima di consumo di suolo

Sono sempre consentiti, in deroga al limite stabilito dal Decreto Regionale n. 223 del 11/12/2018:

- a) gli interventi previsti dallo strumento urbanistico generale ricadenti negli ambiti di urbanizzazione consolidata individuati ai sensi della LR 14/2017;
- b) gli interventi di riqualificazione edilizia ed ambientale e gli interventi di riqualificazione urbana, di cui agli Artt. 5 e 6 della LR 14/2017;
- c) i lavori e le opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) gli interventi di Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) di cui al Capo I della LR 55/2012;
- e) gli interventi in funzione dell'attività agricola di cui all'Art. 44 della LR 11/2004, e, comunque, tutti gli interventi connessi all'attività dell'imprenditore agricolo;
- f) l'attività di cava ai sensi della vigente normativa;
- g) gli interventi di cui alla LR 14/2009, le cui premialità sono da considerarsi alternative e non cumulabili con quelle previste dal Capo I della LR 14/2017;
- h) gli interventi attuativi delle previsioni contenute nel PTRC, nei Piani di Area e nei progetti strategici di cui alla LR 11/2004.

2 Procedure applicative per l'assegnazione di suolo consumabile

In attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) della LR 11/2004, il PI verifica le possibilità di riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente, dando atto degli esiti di tale verifica nella “Relazione Programmatica” del Piano. Qualora a seguito di detta verifica risulti necessario individuare aree nelle quali programmare interventi di nuova urbanizzazione, nell'ottica di una ripartizione temporale del consumo di suolo e della progressiva riduzione fino all'azzeramento entro il 2050, il Comune procede:

- a) alla verifica del rispetto dei limiti del consumo di suolo definiti con Decreto della Direzione Regionale n. 223 del 11/12/2018, pari a **17,66**, attraverso l'istituzione in sede di PI di apposito “Registro del consumo del suolo”, sul quale riportare i quantitativi di suolo assegnati mediante ciascuna Variante al PI, sino al raggiungimento del limite stabilito;
- b) all'attivazione di procedure ad evidenza pubblica, cui possono partecipare i proprietari degli immobili nonché gli operatori pubblici e privati interessati, per valutare proposte di intervento che, conformemente alle strategie definite dal PAT, risultino idonee in relazione ai benefici apportati alla collettività in termini di sostenibilità ambientale, sociale ed economica, di efficienza energetica, di minore consumo di suolo, di soddisfacimento degli standard di qualità urbana, architettonica e paesaggistica. La procedura si conclude con le forme e nei modi previsti dall'articolo 6 della LR 11/2004, e in sede di adozione del PI, o di sua Variante, il Comune dà atto dell'avvenuto espletamento delle procedure di cui alla presente lettera e degli esiti delle stesse.

Art. 68.ter. - Norma di Flessibilità

1. Il PI, in conseguenza del dettaglio di scala e, al fine di consentire la definizione di un più coerente disegno urbanistico del tessuto edilizio, potrà discostarsi dai perimetri da questo delineati per gli Ambiti Territoriali Omogenei (ATO), per gli ambiti di urbanizzazione consolidata, nel limite del 10% alle seguenti condizioni che:

- in sede di PI, siano rispettati il limite quantitativo di consumo di suolo ammesso ai sensi della LR 14/17 e della DGR668/2018, e il dimensionamento complessivo previsto per l'A.T.O. di appartenenza;
- tali modifiche escludano le aree interessate da "invarianti", "vincoli", "fragilità" e le aree classificate in "valori e tutele";
- comportino modesti scostamenti funzionali al riconoscimento di fabbricati residenziali esistenti con relative aree di pertinenza, nonché di eventuali lotti di completamento o di integrazione degli insediamenti, posti in contiguità con il tessuto edificato esistente e finalizzati al miglioramento e alla riqualificazione dei margini degli insediamenti;
- tali modifiche non comportino edificazioni che alterino l'equilibrio ambientale e le condizioni di sostenibilità evidenziate nella VAS.

SALIZZOLE

Superficie Territoriale Comunale (STC):	30.570.000 mq	
Superficie agricola utilizzata (SAU 2007 adeg.): Rapporto	26.885.494 mq	>RCR
Comunale SAU 2007 adeg /STC (RC): SAU trasformabile	87,95 %	
(SAUT) = 2007 adegX1,30:	349.517 mq	

CONCAMARISE

Superficie Territoriale Comunale (STC):	8.000.000 mq	
Superficie agricola utilizzata (SAU 2007 adeg.): Rapporto	6.466.298 mq	>RCR
Comunale SAU 2007 adeg /STC (RC): SAU trasformabile	80,83 %	
(SAUT) = 2007 adegX1,30:	84.062 mq	

SANGUINETTO

Superficie Territoriale Comunale (STC):	13.560.000 mq	
Superficie agricola utilizzata (SAU 2007 adeg.): Rapporto	10.681.318 mq	>RCR
Comunale SAU 2007 adeg /STC (RC): SAU trasformabile	78,77 %	
(SAUT) = 2007 adegX1,30:	137.829 mq	

GAZZO VERONESE

Superficie Territoriale Comunale (STC):	56.540.000 mq	
Superficie agricola utilizzata (2007 adeg.): Rapporto	50.096.494 mq	>RCR
Comunale SAU 2007 adeg /STC (RC)	88,60 %	
SAU trasformabile (SAUT) = 2007 adegX1,30:	651.254 mq	

In sede di PI la quantità di "Superficie Agricola Utilizzata trasformabile nel decennio" (SAUT) potrà subire un incremento massimo del 10% date le caratteristiche dei territori comunali: sempre in sede di P.I. si applica inoltre un ulteriore aumento del 20% essendo che i Comuni

con il PATI hanno resa omogenea la disciplina urbanistica riguardante l'assetto edilizio del territorio intercomunale favorendo il miglioramento dell'equilibrio urbanistico del loro comprensorio. Pertanto il limite della "Superficie Agricola Utilizzata massima trasformabile nel decennio" (SAUTmax) per i diversi Comuni è:

□ Per il Comune di **SALIZOLE**, pari a:

$$349.517 \text{ mq} + 34.952 \text{ mq} + 69.903 \text{ mq} = 454.372 \text{ mq}$$

□ Per il Comune di **CONCAMARISE**, pari a:

$$84.062 \text{ mq} + 8.406 \text{ mq} + 16.812 \text{ mq} = 109.280 \text{ mq}$$

□ Per il Comune di **SANGUINETTO**, pari a:

$$138.857 \text{ mq} + 13.886 \text{ mq} + 27.771 \text{ mq} = 180.514 \text{ mq}$$

□ Per il Comune di **GAZZO VERONESE**, pari a:

$$651.254 \text{ mq} + 65.125 \text{ mq} + 130.251 \text{ mq} = 846.631 \text{ mq}$$

Disposizioni generali

~~Non si considera trasformazione di zona agricola:~~

- ~~— la conferma degli ambiti di trasformazione già previsti e delle previsioni consolidate del PRG vigente, o di Varianti allo stesso anche se solo adottate prima dell'adozione del PATI stesso;~~
- ~~— l'individuazione di zone per la disciplina dell'esistente negli Ambiti di edificazione diffusa, e per la disciplina delle Attività produttive/commerciali in zona impropria;~~
- ~~— la realizzazione di opere pubbliche statali o quelle di competenza regionale, nonché la realizzazione di aree ricreative tenute piantumate e a verde destinate ad attività sportive in genere, camping, parchi di divertimento, aree archeologiche, aree per la protezione civile, bacini di laminazione, boschi di pianura, o altre tipologie simili fermo restando il computo delle superfici eventualmente interessate da edificazione;~~
- ~~— La ricollocazione, all'interno del territorio comunale, delle aree interessate da precedenti previsioni di PRG non attuate nonché di quelle incompatibili con il PATI;~~
- ~~— la trasformazione di territorio non classificato come Superficie Agricola Utilizzata (SAU 2007) come calcolata a seguito dell'analisi agronomica condotta in occasione della stesura del PATI, dovendo comunque considerare l'effettivo uso del suolo che evidentemente può variare con il tempo;~~
- ~~— il rimboschimento di aree o il riuso degli ambiti di escavazione per la realizzazione di discariche, cave, bacini di laminazione.~~

~~Eventuali nuove disposizioni regionali in merito a nuove metodologie di calcolo per la definizione della "Zona agricola massima trasformabile", o eventuali modifiche al regime d'uso del suolo protrattesi per almeno 3 anni e comprovate da opportune indagini agronomiche, potranno essere recepite e modificare la superficie trasformabile sopra definita senza che ciò comporti variante al PATI.~~

~~Il limite della "Superficie Agricola Utilizzata massima trasformabile nel decennio" (SAUTmax) può essere derogato previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la Provincia, per interventi di rilievo sovra comunale.~~

Art. 77 - Adeguamento al Decreto Presidente della Repubblica 380/2001 art.4 comma 1sexies- Regolamento Edilizio Tipo

1. Ai sensi dell'art.48 ter della LR 11/2004 il PAT assume le nuove definizioni uniformi di cui all'Intesa sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni ed Enti Locali il 20 ottobre 2016, alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 1896 del 22 novembre 2017 ed alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 669 del 15 maggio 2018.

2. Sono inoltre recepite le ulteriori definizioni contenute nel Regolamento Edilizio Comunale aventi incidenza urbanistica ai fini della lettura e interpretazione dei parametri e delle quantità contenute nel PAT stesso.
3. Ai sensi del comma 2 dell'art.48 ter della LR 14/2004 le nuove definizioni aventi incidenza urbanistica, incompatibili con quelle contenute nei regolamenti edilizi e nelle norme tecniche degli strumenti urbanistici vigenti, trovano applicazione a far data dall'efficacia della variante di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali.